



COMUNE DI TORRILE  
PROVINCIA DI PARMA

**ORIGINALE**

Deliberazione **GIUNTA COMUNALE** n. 108 del 25/10/2007

**OGGETTO**

CONFERIMENTO INCARICO ESTERNO PER CONSULENZA LEGALE IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA E PRIVACY

L'anno **duemilasette** addì **venticinque** del mese di **Ottobre** alle ore **15:45** nella residenza Municipale venne convocata, nei modi di legge, la GIUNTA COMUNALE.

Risultano all'appello i Signori:

Nominativo	Carica	Presenza
BUTTARELLI GIOVANNI	Sindaco	Presente
LA CIVITA ANNA MARIA	Vice Sindaco	Presente
CORRADI LUCIANO	Assessore	Presente
FADDA ALESSANDRO	Assessore	Presente
FAELLI GIORGIO	Assessore	Presente
CARATTINI VINCENZA	Assessore	Presente
PERI LUCIA	Assessore	Presente

Partecipa all'adunanza D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE in qualità di Segretario Comunale.

BUTTARELLI GIOVANNI nella qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nei fogli allegati.



COMUNE DI TORRILE  
PROVINCIA DI PARMA

---

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che è stato di recente potenziato il sistema di videosorveglianza del territorio comunale con trasmissione delle immagini delle aree pubbliche videosorvegliate su monitor installati nella casa comunale;

- che si pone il problema se, e con quali accorgimenti, le immagini proiettate in tempo reale, che potrebbero anche riguardare persone di passaggio, siano visibili e fruibili anche da cittadini che transitano dal Municipio, oltre che dal personale preposto della Polizia Municipale;

CONSIDERATO necessario disporre sull'argomento di un supporto legale, in modo che non venga in alcun modo violata la delicata normativa sulla privacy, che può determinare responsabilità anche penali, oltretutto risarcitorie, da parte dell'Ente ;

VISTO che il Comune non dispone di un ufficio legale e VERIFICATA , a seguito di indagine conoscitiva, l'assenza di professionalità interne specializzate in materia in grado di adempiere al compito;

RITENUTO opportuno e necessario avvalersi di un professionista esterno;

CONSIDERATO che la giurisprudenza (Corte dei Conti, sez. giur. Abruzzo - sentenza 6 dicembre 2004 n. 836) ha affermato che gli incarichi esterni all'amministrazione possono essere conferiti solo quando siano richieste conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente e i medesimi incarichi devono implicare la soluzione, in virtù di particolari cognizioni, di specifiche questioni di carattere straordinario non fronteggiabili con le disponibilità tecnico-burocratiche esistenti;

- che la Corte dei Conti, sez. Giur. Reggio Calabria - sentenza 8 aprile 2004 n. 273 - ha affermato che la P.A. può affidare il perseguimento di determinate finalità all'opera di estranei, dotati di provata capacità professionale e di specifica conoscenza tecnica della materia di cui vengono chiamati ad occuparsi, in presenza di casi particolari e contingenti, ogni qualvolta si verificano: a) la straordinarietà e l'eccezionalità delle esigenze da soddisfare; b) la mancanza di strutture e di apparati preordinati al loro soddisfacimento, ovvero, pur in presenza di detta organizzazione, la carenza, in relazione all'eccezionalità delle finalità, del personale addetto, sia sotto l'aspetto quantitativo che qualitativo;

- che la Corte dei Conti, sez. Giur. per il Lazio, 25 settembre 2000 n. 1545, ha affermato che gli incarichi di consulenza a soggetti esterni possono essere conferiti ove i problemi di pertinenza dell'Amministrazione richiedano conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente e conseguentemente implicano conoscenze specifiche che non si possono nella maniera più assoluta riscontrare nell'apparato amministrativo;

2 che la Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per la Toscana con la propria



COMUNE DI TORRILE  
PROVINCIA DI PARMA

deliberazione n. 6 dell'11 maggio 2005 ha affermato che , nel caso di un deficit di natura qualitativa, cioè riferito all'assenza di figure a elevato contenuto professionale, si deve ritenere possibile ricorrere all'affidamento di incarichi esterni, anche di studio, ricerca e consulenza;

- che la Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede di Controllo - delibera 15 febbraio 2005 n. 6 - ha ritenuto che rientrano in una delle categorie previste dai commi 11 e 42 della legge n. 311 /2004 (Finanziaria 2005):

consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell'Amministrazione;

studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi;

non rientra, invece, nella previsione dei commi 11 e 42, la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione;

ACCERTATO pertanto che la consulenza legale al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell'Amministrazione rientra in una delle categorie disciplinate dal comma 42 dell'art. 1 L. 30 dicembre 2004 n. 311 (legge finanziaria 2005);

INDIVIDUATO l'Avv. Massimo Rutigliano con studio legale in Parma, borgo S. Brigida 1, cui già in passato l'Amministrazione comunale di Torrile aveva affidato incarichi di assistenza in giudizio o di consulenza legale, apprezzandone la capacità e professionalità;

CONSIDERATO che la spesa, prevista in Euro 800,00 + 2% CPA + Iva 20%, inferiore, pertanto, ai 5.000 Euro, è esclusa dall'iter di controllo previsto della norma di cui sopra, in quanto l'art. 1 comma 173 della nuova L. Finanziaria 2006 sostituisce ed abroga , per evidenti motivi di incompatibilità, l'art. 1 comma 42 della L.F. 2005 (deliberazione della Corte dei Conti , Sez. Aut . Locali n. 4/04) ;

PRECISATO che il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, quando si tratti di incarico fiduciario, stabilisce che l'organo politico individua il professionista, mentre il Responsabile del Settore competente impegna la spesa e definisce tutte le condizioni dell'incarico, anche economiche;

RITENUTO di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali il conferimento formale dell'incarico e i successivi adempimenti;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267 del 18.08.2000 dal responsabile del servizio interessato;

VISTO il parere favorevole di legittimità del Segretario Comunale;

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge ;

**DELIBERA**



COMUNE DI TORRILE  
PROVINCIA DI PARMA

---

- 1) di individuare nell'Avv. Massimo Rutigliano con Studio in Parma, borgo S. Brigida 1, il professionista competente per la consulenza legale in materia di videosorveglianza con riferimento al rispetto della normativa sulla privacy;
- 2) di prenotare la spesa di Euro 979,20 compreso CPA ed Iva al cap. 260 "Incarichi legali" del bilancio 2007;
- 3) di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile del Settore AA.GG. per la formalizzazione dell'incarico e l'impegno di spesa.

Successivamente con separata ed unanime votazione palese rende la presente immediatamente eseguibile.

---



COMUNE DI TORRILE  
PROVINCIA DI PARMA

---

Il presente verbale viene sottoscritto come segue.

IL SINDACO  
BUTTARELLI GIOVANNI

IL Segretario Comunale  
D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(art. 124 D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene affissa all'Albo Pretorio comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 30/10/2007 fino al 14/11/2007.

Addì 30/10/2007

IL SEGRETARIO GENERALE  
D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(art. 134, D.Lgs 18.08.2002, n° 267)

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni dal 30/10/2007, E' DIVENUTA ESECUTIVA il 30/10/2007 ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2002 n. 267.

Lì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE

5